



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall'UE il 29 marzo 2019

**Informazioni sulle conseguenze e sui preparativi allo
scenario di una Brexit senza accordo di recesso**

Febbraio 2019

Sommario

Introduzione	4
Prepararsi alla Brexit: un lavoro comune	5
I preparativi d'emergenza al recesso senza accordo	6
Brexit senza accordo e le conseguenze settoriali.....	11
Cittadini	11
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale	12
Qualifiche professionali	13
Servizi finanziari	14
Dogane.....	15
Requisiti sanitari e fitosanitari.....	15
Imposte indirette e dirette	16
Licenze di esportazione e importazione	17
Proprietà intellettuale.....	19
Giustizia civile, diritto societario e protezione dei consumatori	19
Protezione dei dati.....	20
Trasporto aereo.....	20
Trasporto su strada, su ferrovia, marittimo e delle vie d'acqua interne	22
Salute: prodotti farmaceutici, dispositivi sanitari, sperimentazioni cliniche e sostanze di origine umana ...	23
Prodotti alimentari	24
Prodotti industriali	24
Sostanze chimiche	25
Rifiuti.....	26
Appalti pubblici.....	26
Settore digitale.....	26
Cooperazione giudiziaria penale e di polizia	27
Accordi internazionali.....	28
Conclusioni.....	30
Allegati	31
Allegato I. Elenco degli avvisi ai portatori d'interessi pubblicati dalla Commissione europea.....	31
Allegato II. Brexit. Misure UE di preparazione e di emergenza adottate o in corso di adozione.....	33
Allegato III. Elenco dei seminari a 27 di preparazione settoriale con gli Stati membri UE.....	36
Allegato IV. Strumenti UE di cooperazione giudiziaria penale e di polizia	37
Allegato V. Collegamenti utili	38

L'entrata in vigore dell'accordo di recesso concordato nel novembre 2018 ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Ue resta la modalità migliore per gestire in termini chiari e ordinati l'uscita del Regno Unito dall'Ue e porre le basi per negoziare tra le Parti un forte partenariato futuro. Nondimeno, alla luce dell'incertezza nel processo di ratifica dell'accordo nel Regno Unito, proseguono nei ventisette Stati membri dell'Ue i preparativi anche per lo scenario, poco auspicabile, di un recesso senza accordo.

Questo documento fornisce informazioni sul quadro generale di preparazione al recesso senza accordo del Regno Unito dall'UE il 29 marzo 2019, fornendo indicazioni utili e un'analisi settoriale con rinvio a tutta la documentazione disponibile. Se l'entrata in vigore di un accordo di recesso con il Regno Unito o una modifica della normativa determineranno un cambiamento nella situazione giuridica, le informazioni saranno adattate o ritirate se non più pertinenti.

Introduzione

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'UE.

Il Governo italiano ha istituito un coordinamento Brexit a Palazzo Chigi per seguire e coordinare le attività inerenti la Brexit e, in particolare, il negoziato sull'accordo di recesso e sul quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito e le misure di preparazione e di emergenza per ogni scenario, incluso quello di un recesso senza accordo.

Dopo circa un anno e mezzo di lavoro tra i negoziatori dell'Unione europea e quelli britannici, il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo straordinario "art.50" ha dato il via libera all'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'UE¹ e approvato la Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni².

Si tratta di un'intesa di fondamentale importanza che consentirebbe di gestire il recesso britannico (un processo senza precedenti) in modo ordinato e in termini chiari per cittadini e imprese, prevedendo, dopo l'uscita del 29 marzo 2019, anche un periodo transitorio al 31 dicembre 2020.

L'intesa recepisce pienamente le priorità italiane, a partire dalla tutela dei diritti dei cittadini e dalla protezione delle indicazioni geografiche, per arrivare al regolamento delle pendenze finanziarie britanniche nei confronti del bilancio UE e alle prospettive di un partenariato economico e di sicurezza profondo e ambizioso tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit.

Ciononostante, tenuto conto dell'incertezza che ha caratterizzato il processo di ratifica del Regno Unito e il voto negativo della Camera dei Comuni sulla ratifica dell'accordo il 15 gennaio 2019, il Governo italiano, in stretto raccordo con la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'UE, ha avviato anche paralleli preparativi per il caso di recesso senza accordo. Salvo, infatti, che un accordo di recesso ratificato preveda una data diversa o che vi sia una revoca unilaterale della notifica di recesso³ o che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo all'unanimità decida, d'intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell'applicazione dei trattati, la

¹ Si veda il testo all'indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/celex52018pc0833_annex_it.pdf; e la presentazione di sintesi (in lingua inglese) all'indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the_withdrawal_agreement_explained.pdf

² Testo disponibile all'indirizzo: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21095-2018-INIT/it/pdf>

³ Si veda la sentenza della Corte di Giustizia C-621/18 all'indirizzo: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=4A5B8A43599A7EEAC49BEC581EC2EBC9?text=&docId=208636&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11508833>

totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale).

La Commissione UE ha chiesto agli Stati membri un approccio unitario attraverso "un piano di emergenza collettivo improntato al calendario proposto e basato sul piano suggerito nella Comunicazione del 13 novembre 2018. La Commissione sottolinea che le soluzioni bilaterali sarebbero incompatibili con la ripartizione delle competenze all'interno dell'Unione europea o, anche laddove compatibili con essa, metterebbero in ultima analisi a repentaglio l'integrità dell'Unione europea, con effetti negativi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. L'opzione migliore per il recesso è il progetto di accordo di recesso: in sua assenza l'Unione europea agirà per tutelare i propri interessi, adottando un approccio unitario e coordinato in tutti i settori"⁴.

I preparativi italiani si iscrivono nel contesto del piano collettivo europeo e hanno l'obiettivo principale di garantire, anche con misure legislative:

- la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono in Italia,

- la tutela della stabilità finanziaria e della continuità operativa dei mercati e dei settori bancario, finanziario e assicurativo (sia localizzati in Italia, sia nel Regno Unito), anche al fine di evitare rischi di liquidità e di garantire certezza delle transazioni,

- la promozione di un'adeguata preparazione delle imprese e la gestione di emergenze relative ad alcuni ambiti settoriali come, ad esempio, trasporti, dogane, sanità, agricoltura, ricerca, istruzione e altri settori in cui dovessero essere necessari interventi.

Prepararsi alla Brexit: un lavoro comune

La preparazione alla Brexit non coinvolge solo le Amministrazioni pubbliche europee e nazionali ma interessa parallelamente i soggetti privati.

Le misure di preparazione non riproducono il quadro giuridico che deriva dall'appartenenza del Regno Unito all'UE.

Anche nell'auspicata ipotesi di ratifica dell'accordo di recesso e di rapida conclusione ed entrata in vigore di un accordo sulle relazioni future, i rapporti tra i Paesi dell'Unione Europea e Regno Unito sono comunque destinati a

⁴ Si veda il documento COM(2018) 880 final, pag. 13, disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3dd5b905-e829-11e8-b690-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF

garantire un livello di cooperazione sostanzialmente differente rispetto a quello esistente tra Stati membri.

In tale contesto, il Consiglio europeo ha ribadito sistematicamente che un Paese terzo non può vantare gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di uno Stato membro: è pertanto della massima importanza prepararsi a una realtà in cui il Regno Unito sarà un Paese terzo.

I preparativi d'emergenza al recesso senza accordo

La necessità di compiere preparativi discende dal recesso del Regno Unito in sé e vige indipendentemente dalla presenza o assenza di un accordo di recesso fra Unione europea e Regno Unito. L'ipotesi che non vi sia in vigore un accordo di recesso comporta ulteriori sfide rispetto a quella disciplinata da un'intesa ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'UE, alla luce dei tempi molto stretti e dell'ampiezza dei settori su cui impatta l'uscita del Regno Unito dall'UE.

In caso di recesso senza accordo:

- un numero limitato di azioni d'emergenza sarà adottato dall'UE;
- un altro numero di azioni sarà adottato a livello nazionale nei settori di competenza degli Stati membri UE oppure in attuazione e trasposizione degli atti di livello UE.

Il Consiglio europeo del 29 giugno 2018 ha rinnovato "l'invito rivolto agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione e a tutte le parti interessate a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili" del recesso del Regno Unito dall'UE. In tale contesto, il Governo italiano ha avviato i preparativi ad ogni scenario in stretto raccordo con l'UE e con gli altri Stati membri.

Dal 2017, la Commissione europea ha pubblicato una serie di avvisi agli operatori relativi a tutti i settori su cui la Brexit ha un impatto. Gli avvisi presentano le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo ai sensi dell'art. 50 TUE e ratificato tra il Regno Unito e l'Unione europea.

Gli avvisi tecnici fanno opera di sensibilizzazione "nei settori in cui sono necessari interventi degli Stati membri o dei portatori di interessi", esponendo "le implicazioni giuridiche e pratiche del recesso del Regno Unito dall'UE. Gli avvisi sono stati redatti dai servizi della Commissione, se del caso in collaborazione con l'agenzia competente dell'UE.

Ciascun avviso espone lo stato dell'arte nel settore interessato dopo il recesso, basandosi esclusivamente sulla situazione di fatto e di diritto che si verrebbe a creare in assenza di specifico accordo. Se la conclusione di un accordo di recesso con il Regno Unito o una modifica della normativa in questione determineranno un cambiamento nella situazione giuridica, gli avvisi saranno adattati o ritirati se non più pertinenti⁵.

Finora la Commissione ha pubblicato avvisi, riguardanti ad esempio la salute e la sicurezza alimentare, i trasporti, la stabilità finanziaria e i servizi finanziari, l'ambiente, il mercato interno, le dogane, la giustizia civile, il diritto societario e le qualifiche professionali. In vari casi gli avvisi sono corredati di testi di domande e risposte pubblicati sul sito internet dei competenti servizi e direzioni generali della Commissione ovvero delle competenti agenzie dell'UE.

Il 19 luglio 2018 la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione sulla preparazione al recesso che ha individuato le conseguenze del recesso sia in caso di recesso senza accordo che di entrata in vigore dell'accordo di recesso con la previsione di un periodo transitorio al 31 dicembre 2020⁶.

Parallelamente, sempre nel luglio 2018, gli operatori economici sono stati invitati alle seguenti azioni:

"1. Prepararsi al 30 marzo 2019. In assenza di accordo di recesso non vi sarà alcun periodo transitorio e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 30 marzo 2019.

Per evitare perturbazioni le imprese coinvolte devono quindi prepararsi, prendere le decisioni del caso e completare tutte le procedure amministrative necessarie prima del 30 marzo 2019.

2. Responsabilità della catena di approvvigionamento. Il diritto dell'UE attribuisce alle imprese responsabilità diverse a seconda della posizione che occupano nella catena di approvvigionamento (fabbricanti, importatori, distributori all'ingrosso, ecc.). Ad esempio, se dopo la Brexit le imprese dell'UE a 27 che acquistano merci dal Regno Unito saranno considerate importatrici ai fini della normativa dell'Unione in materia di prodotti, il diritto dell'UE imporrà loro una nuova serie di obblighi giuridici. Se ricevete

⁵ Si veda infra per i dettagli in alcuni settori e l'Allegato I per l'elenco degli avvisi al 13 novembre 2018. L'elenco aggiornato degli avvisi è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_en

⁶ Si veda il documento COM (2018) 556 final/2 all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cb76570b-a9c2-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF

prodotti dal Regno Unito, dovrete valutare fin da ora le vostre responsabilità ai sensi del diritto dell'UE.

3. Certificati, licenze e autorizzazioni. Se la vostra attività dipende da certificati, licenze o autorizzazioni rilasciati dalle autorità del Regno Unito o da organi con sede nel Regno Unito – o detenuti da una persona stabilita nel Regno Unito – questi potrebbero non essere più validi nell'UE dopo la Brexit. Potrebbe essere necessario trasferirli o richiederne di nuovi a un organo o a un'autorità dell'UE a 27. Ciò vale in particolare per i certificati, le licenze e le autorizzazioni emessi per merci (ad esempio nel settore automobilistico o dei dispositivi medici) e servizi (ad esempio nel settore finanziario, dei trasporti o delle trasmissioni radiotelevisive). Dovreste adottare al più presto tutte le misure necessarie per trasferire all'UE a 27 i certificati, le licenze o le autorizzazioni emessi nel Regno Unito, o per ottenerne di nuovi.

4. Dogane, IVA e accise. In termini di dogane e imposte indirette, c'è una grande differenza fra trasferire merci all'interno dell'UE e da/verso un Paese terzo. Dopo la Brexit, commerciare con il Regno Unito diventerà più complesso dal punto di vista delle procedure doganali e dell'IVA. Se intrattenete scambi commerciali con aziende del Regno Unito, vi dovrete familiarizzare con le procedure e le norme dell'UE che si applicheranno dopo la Brexit, soprattutto se la vostra esperienza nel commercio con Paesi terzi è limitata o inesistente.

5. Norme d'origine. Per le esportazioni di merci verso i Paesi terzi con cui l'UE ha concluso un accordo di libero scambio, gli esportatori possono beneficiare di tariffe preferenziali a condizione che i prodotti abbiano abbastanza "contenuto UE" secondo i parametri delle norme di origine. Dopo la Brexit, l'apporto del Regno Unito al prodotto finito non potrà più essere considerato contenuto UE. Ai fini del calcolo dell'origine preferenziale dell'UE delle merci che trattate, dovrete quindi esaminare le vostre catene di approvvigionamento e iniziare a considerare "non originario" l'apporto del Regno Unito.

6. Divieti e restrizioni per l'importazione/esportazione delle merci. Per tutelare la salute, la sicurezza e l'ambiente, le norme dell'UE limitano l'importazione da Paesi terzi e l'esportazione verso gli stessi di determinate merci, tra cui animali vivi e prodotti di origine animale, oltre a taluni vegetali e prodotti vegetali quali gli imballaggi in legno. L'importazione e l'esportazione di determinati prodotti richiedono autorizzazioni o notifiche

specifiche, come nel caso dei materiali radioattivi, dei rifiuti e di alcune sostanze chimiche. Dopo la Brexit, le merci dirette a o provenienti dal Regno Unito saranno soggette a queste norme dell'UE. Dovreste adottare le misure necessarie per garantire la conformità con i divieti e le restrizioni imposti dall'Unione in materia di importazioni ed esportazioni"⁷.

Il coordinamento Brexit a Palazzo Chigi ha tenuto periodiche riunioni e mantenuto un costante raccordo tra le Amministrazioni, per lavorare lungo le seguenti linee di intervento:

- impatto e interventi sulle risorse umane e sulla normativa;
- consultazioni con le parti interessate e informative per utenti e operatori;
- consultazioni con la Commissione UE e con altri Stati membri.

Il 13 novembre 2018, la Commissione europea ha pubblicato una seconda Comunicazione relativa ad un piano d'azione per ogni evenienza e ha iniziato a fornire dettagli su possibili misure da adottare in settori particolarmente esposti (ad es. i diritti dei cittadini, i servizi finanziari, il trasporto aereo e altri). Contemporaneamente, la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative per attuare un numero limitato di misure d'emergenza volte a contenere gli effetti considerevoli che accuseranno alcuni settori rigorosamente definiti. Viene sottolineato come "eventuali perturbazioni varieranno da un settore all'altro e da uno Stato membro all'altro dell'UE a 27. I preparativi al passaggio del Regno Unito a Paese terzo, se per molti aspetti sarebbero gli stessi con o senza un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione, dovrebbero però svolgersi a un ritmo molto più serrato. Inoltre l'effetto repentino di un mancato accordo richiederà l'adozione di alcune misure specifiche"⁸.

Dal novembre 2018, nell'ambito del gruppo di lavoro "Articolo 50 TUE" del Consiglio dell'Unione europea sono state organizzate riunioni settoriali per i ventisette Stati membri dell'UE e i loro esperti delle amministrazioni nazionali competenti. I seminari hanno offerto l'occasione di valutare assieme l'andamento dei preparativi e di valutare l'eventuale necessità di ulteriori interventi da parte dei portatori di interessi, delle amministrazioni nazionali e del livello UE. Tra i settori discussi: diritti dei cittadini, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, controllo delle frontiere, qualifiche professionali, proprietà intellettuale, giustizia civile, diritto societario, protezione dei

⁷ Si vedano le informazioni pubblicate nel luglio 2018 in lingua italiana al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexite-preparedness-web_it.pdf

⁸ Si veda il documento COM(2018) 880 final disponibile all'indirizzo in nota 4.

consumatori, protezione dei dati personali; servizi finanziari; aviazione, trasporti su strada e ferroviario, e marittimo; dogane, fiscalità, controlli sanitari e fitosanitari e licenze all'esportazione e importazione di determinati prodotti; protezione consolare, cooperazione penale e di polizia, accordi internazionali, digitale e appalti pubblici; prodotti industriali, sostanze chimiche, prodotti farmaceutici)⁹.

A livello nazionale, nel dicembre 2018, subito dopo il rinvio del voto di ratifica nel Regno Unito, il Governo italiano ha pubblicato le linee di intervento in caso di emergenza¹⁰. Ad esempio, sulla tutela dei diritti dei cittadini sono state definite e annunciate pubblicamente le modalità con cui tutelare tali diritti; sulla stabilità dei mercati e dei settori bancario, finanziario e assicurativo sono state adottate e preparate le prime misure legislative.

Il 19 dicembre 2018, la Commissione ha pubblicato la terza Comunicazione sulla preparazione al recesso, focalizzata sull'emergenza in caso di recesso senza accordo. Nella Comunicazione, la Commissione ha definito le caratteristiche delle misure d'emergenza. Esse devono in particolare:

- evitare di riprodurre i vantaggi dell'appartenenza all'Unione né i termini di un periodo di transizione come quello previsto nel progetto di accordo di recesso;
- essere di natura temporanea. Per le misure adottate la Commissione ha proposto limiti temporali, ove necessari in funzione della situazione specifica del settore;
- essere adottate unilateralmente dall'Unione europea nel perseguimento dei propri interessi e possono essere revocate in qualsiasi momento;
- rispettare la ripartizione delle competenze prevista dai trattati;
- se nazionali, essere compatibili con il diritto dell'Unione;
- evitare di porre rimedio ai ritardi che i portatori di interessi avrebbero potuto eliminare con preparativi e azioni tempestive.

⁹ Presentazioni sui contenuti dei seminari sono disponibili in lingua inglese al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_en . Per l'elenco completo e il calendario, si veda l'Allegato III.

¹⁰ Si veda il comunicato all'indirizzo seguente: <http://www.governo.it/articolo/il-governo-italiano-prosegue-la-preparazione-alla-brex/10585>

Brexit senza accordo e le conseguenze settoriali

Alla luce dell'incertezza sulla ratifica dell'accordo di recesso, tra dicembre e febbraio, il Governo italiano ha proseguito e accelerato la preparazione allo scenario di un recesso senza accordo¹¹. Tale scenario avrà conseguenze su diversi settori che sono stati discussi ed analizzati a livello nazionale e UE. Di seguito ne vengono esaminati alcuni e si rinvia agli avvisi agli operatori della Commissione europea per tutti gli altri settori (si veda l'Allegato I).

Cittadini

Coerentemente con il dialogo tra i Paesi dell'Unione Europea e il Regno Unito sulla necessità di garantire i diritti dei cittadini, vi è un impegno condiviso ad offrire la massima tutela possibile anche in caso di recesso senza accordo.

Da parte britannica, il 6 dicembre è stato reso pubblico un documento d'indirizzo (*policy paper*) sui diritti dei cittadini in caso di recesso senza accordo che tende ad una tutela dei diritti acquisti per tutti i cittadini dell'UE che risultino continuativamente residenti nel Paese da almeno cinque anni (per ottenere il cd. *Settled Status*) o per un periodo inferiore (per ottenere il cd. *pre-Settled Status*) alla data del 29 marzo 2019, invece che alla data del 31 dicembre 2020, venendo meno, senza l'accordo di recesso, il periodo transitorio. Chi si trovi nelle condizioni di poter beneficiare del nuovo sistema (*Settled* o *pre-Settled Status*) potrà far domanda di registrazione senza costi entro il 31 dicembre 2020. Coloro i quali si vedranno riconosciuto lo status di *Settled* (o di *pre-Settled*) potranno continuare a godere, in linea di massima, di diritti e benefici assicurati fino ad ora, la cui tutela tuttavia verrebbe demandata a tribunali britannici (senza alcun possibile coinvolgimento di istanze giurisdizionali europee, come invece previsto nell'accordo di recesso). A quanti giungeranno nel Regno Unito dopo il 29 marzo 2019 verrà riservato diverso trattamento, basato sulla legislazione nazionale britannica in materia di immigrazione e su principi di reciprocità con la situazione dei britannici residenti nei Paesi di provenienza degli interessati.

Da parte italiana, in linea con le Comunicazioni della Commissione europea del 13 novembre 2018 e del 19 dicembre 2018 sulle misure preparatorie e di emergenza alla Brexit, sono in preparazione misure legislative per un

¹¹ Si vedano i comunicati di Palazzo Chigi dopo il voto negativo del Parlamento britannico sull'Accordo di Recesso: <http://www.governo.it/articolo/brexit-nota-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri/10718> ; <http://www.governo.it/articolo/brexit-la-task-force-di-palazzo-chigi-incontra-il-team-di-esperti-della-commissione-europea> ; <http://www.governo.it/articolo/brexit-la-task-force-di-palazzo-chigi-prepara-i-piani-di-emergenza-dogane-porti-aeroporti-e>

sostanziale mantenimento del quadro giuridico esistente per garantire che i cittadini britannici residenti al 29 marzo 2019 in Italia avranno riconosciuti i requisiti e il tempo necessario per chiedere e ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo disciplinato dalla Direttiva 2003/109/CE. In questo modo, essi potranno continuare a godere di diritti quali l'accesso a cure mediche, occupazione, istruzione, prestazioni sociali e ricongiungimento familiare. I cittadini britannici che vivono e che lavorano in Italia sono stati invitati ad iscriversi all'Ufficio Anagrafe del proprio Comune italiano di residenza prima del 29 marzo 2019.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Sui sistemi di sicurezza sociale, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento sull'adozione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale¹².

Secondo la Commissione europea, "a decorrere dalla data del recesso, se non sarà concluso un accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito, la normativa dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale non si applicherà più nelle relazioni tra l'Unione e il Regno Unito. Questo significa che non saranno garantiti i diritti in materia di sicurezza sociale né dei cittadini dell'Unione che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e in situazioni che coinvolgono il Regno Unito (ad esempio hanno lavorato o risieduto nel Regno Unito quando era uno Stato membro dell'Unione) né dei cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri". La misura è necessaria per "garantire che le persone che hanno esercitato, in quanto cittadini dell'Unione, il loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione prima della data del recesso mantengano i loro diritti in materia di sicurezza sociale sulla base di fatti o avvenimenti verificatisi e di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza che sono stati maturati prima della data del recesso, quando il Regno Unito era uno Stato membro dell'Unione". Secondo la Commissione, non possono rivivere gli accordi conclusi precedentemente all'adesione del Regno Unito dall'UE e "gli Stati membri non possono concludere e applicare convenzioni bilaterali che disciplinano situazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento"¹³.

¹² COM (2019) 53 final, disponibile al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/2090/publication/383010/attachment/090166e5c113aeb3>

¹³ Si veda il documento disponibile alla nota precedente, pagine 1 e 2.

Qualifiche professionali

Per le richieste di riconoscimento di qualifica professionale pendenti alla data del recesso (in caso di *no deal*), gli Stati Membri sono chiamati a tener conto del fatto che la richiesta sia stata presentata prima del recesso e che i documenti a sostegno della stessa siano stati validi, in considerazione del fatto che il Regno Unito fosse ancora uno Stato Membro dell'UE a tutti gli effetti.

L'invito della Commissione europea ai titolari di qualifiche non ancora riconosciute è quello di avviare le procedure di riconoscimento al più presto prima del recesso, chiedendo ai ventisette Stati Membri di tener conto, nella trattazione della domanda, del fatto che il Regno Unito era uno Stato Membro dell'UE quando la qualifica era stata concessa.

Se un cittadino UE ottenesse una qualifica britannica dopo il recesso, allora la procedura di riconoscimento sarebbe trattata alla stregua di quelle relative a qualifiche emesse in Stati terzi, sulla base quindi della legge del Paese nel quale si chiede il riconoscimento, compresi i requisiti aggiuntivi previsti per le professioni regolamentate. Se invece si tratta di un cittadino britannico a chiedere dopo il recesso il riconoscimento nell'UE della propria qualifica, allora anche qui si applicherebbero le regole nazionali dello Stato presso cui si chiede il riconoscimento, compresi i requisiti aggiuntivi previsti per le professioni regolate.

Se non vi saranno interventi in questo settore, la fornitura di servizi su base temporanea o occasionale da parte di cittadini britannici potrà avvenire, dopo il recesso, esclusivamente sulla base della normativa dello Stato Membro interessato e non più della normativa UE. Stesso trattamento anche per i cittadini UE stabiliti nel Regno Unito, che non potranno più beneficiare delle norme del diritto UE per prestare servizi temporanei o occasionali nell'UE dopo il recesso, ma potranno eventualmente avvalersi di quanto permesso dalla normativa nazionale dello Stato Membro interessato.

Il recesso del Regno Unito comporterà anche il distacco dal sistema IMI (*Internal Market Information*¹⁴). La Commissione sta studiando possibili soluzioni tecniche per mitigare gli effetti legati al distacco del Regno Unito dal sistema.

¹⁴ Il sistema IMI è lo strumento obbligatorio per lo scambio di informazioni tra autorità competenti relative al mercato interno, sviluppato dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri per la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca a cui devono attenersi gli Stati secondo il Regolamento 1024/2012/UE. Per maggiori dettagli si veda il testo al seguente indirizzo: <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/mercato-interno/imi-internal-market-information/>

La normativa UE prevede poi regole specifiche per gli avvocati. Gli avvocati iscritti nel Regno Unito non potranno avvalersi delle direttive 77/249/CEE e 98/5/CE al fine di esercitare la professione in un altro Stato Membro in base al proprio titolo. Se non saranno adottate misure UE in questo settore prima del recesso, gli avvocati britannici che abbiano visto il proprio titolo riconosciuto in uno Stato Membro potranno lavorare solo in quello Stato Membro e non più nel resto dell'UE.

Servizi finanziari

Dopo un'analisi delle conseguenze sul settore dei servizi finanziari legate a un recesso senza accordo¹⁵, la Commissione ha adottato il 19 dicembre 2018 gli atti elencati qui di seguito, che si applicheranno a partire dalla data del recesso, qualora non fosse ratificato l'accordo di recesso:

- Decisione di equivalenza temporanea e condizionata per 12 mesi per evitare interruzioni nella compensazione centrale dei derivati;
- Decisione di equivalenza temporanea e condizionata per 24 mesi per evitare interruzioni nei servizi prestati dai depositari centrali di titoli con sede nel Regno Unito;
- Due regolamenti delegati, che agevolano la novazione, a tempo determinato, di taluni contratti derivati negoziati fuori borsa (derivati *OTC*) conclusi con una controparte stabilita nel Regno Unito per sostituire tale controparte con una stabilita nell'Unione;

Ulteriori misure sono state adottate il 30 gennaio 2019 (si veda l'Allegato II).

In tale contesto, il Governo italiano ha predisposto misure legislative che, in aderenza alle indicazioni della Commissione, garantiscono, per un congruo periodo transitorio, l'operatività italiana di intermediari e imprese d'investimento con sede nel Regno Unito e degli operatori britannici che aderiscono ai mercati italiani di azioni e obbligazioni (ad esempio, istituti di credito, istituti di pagamento, emittenti di moneta elettronica, assicurazioni e fondi pensioni britannici operanti Italia)¹⁶.

¹⁵ Si veda la presentazione del 15 novembre 2018 (in lingua inglese) al link: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/brexit-preparedness-seminar-financial-services.pdf. Si vedano anche gli avvisi di settore (FISMA) disponibili al link: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_en#fisma

¹⁶ Si veda il Comunicato del MEF del 24 gennaio 2019 all'indirizzo: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0015.html

Dogane

Secondo la Comunicazione della Commissione europea del 19 dicembre 2018:

“Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, a partire dalla data del recesso si applicherà tutta la normativa dell'UE relativa alle merci importate e alle merci esportate, compresi l'imposizione di dazi e imposte e l'adempimento delle formalità e dei controlli previsti dall'attuale disciplina giuridica, così da assicurare condizioni di parità.

Resta essenziale l'intervento degli Stati membri, i quali devono adottare tutte le misure che, se l'accordo di recesso non sarà ratificato, permettano loro di applicare a tutte le importazioni dal Regno Unito e a tutte le esportazioni verso di esso il codice doganale dell'Unione e le pertinenti norme in materia di imposte indirette a partire dalla data del recesso. Sarebbe opportuno un ricorso alle esistenti possibilità di rilasciare autorizzazioni per misure di agevolazione previste dal codice doganale dell'Unione. Nel corso di riunioni con gli Stati membri la Commissione ha fornito informazioni particolareggiate sulle opzioni disponibili nel quadro del codice doganale dell'Unione.

La Commissione ha adottato anche la seguente misura tecnica:

-Regolamento delegato mirante ad includere i mari che bagnano il Regno Unito nelle disposizioni sui limiti di tempo entro i quali occorre presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza prima dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione o dell'uscita da esso”¹⁷.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in stretto raccordo con la Commissione europea, ha programmato interventi di preparazione e di emergenza per affrontare le maggiori criticità legate allo scenario di recesso senza accordo. Da un punto di vista regolamentare, gli interventi da parte dell'Unione europea saranno accompagnati da un'adeguata campagna informativa e di assistenza per gli operatori e gli utenti (soprattutto nei principali snodi di esportazione e importazione da e per il Regno Unito)¹⁸.

Requisiti sanitari e fitosanitari

Nel settore dei requisiti sanitari e fitosanitari, la Comunicazione della Commissione europea del 13 novembre 2018 indica che, nell'ambito della

¹⁷ Si veda il documento COM(2018) 890 final pag. 8, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0890>

¹⁸ <http://www.governo.it/articolo/brexit-la-task-force-di-palazzo-chigi-prepara-i-piani-di-emergenza-dogane-porti-aeroporti-e> . Si veda anche la sezione Brexit dell'Agenzia delle Dogane: <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

normativa veterinaria dell'UE, la Commissione procederà in tempi rapidi, se giustificato e fermo restando il rispetto di tutte le condizioni applicabili, a inserire il Regno Unito nell'elenco del diritto dell'UE come Paese terzo autorizzato, così da consentire l'ingresso nell'Unione europea di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza dal Regno Unito .

Anche se il Regno Unito sarà inserito nell'elenco, occorrerà comunque garantire il rispetto delle rigorose condizioni sanitarie applicabili alle importazioni dai Paesi terzi, le quali dovranno essere sottoposte ai controlli sanitari e fitosanitari effettuati dalle autorità degli Stati membri ai posti d'ispezione frontalieri, compito che spetta agli Stati membri. Nell'approvare l'aggiunta o l'ampliamento di posti d'ispezione frontalieri negli Stati membri dell'UE a 27 la Commissione terrà conto delle flessibilità previste nella normativa dell'UE applicabile.

Su questo tema sono stati pubblicati, anche in lingua italiana, avvisi informativi di preparazione al recesso¹⁹ per gli utenti e gli operatori economici e si sono tenuti seminari per gli esperti dei ventisette Stati membri.

Imposte indirette e dirette

In caso di recesso senza accordo, il trattamento fiscale di tutte le transazioni, incluse quelle in corso, sarà soggetto a cambiamenti alla data del recesso. Vi saranno nuove regole per l'IVA e per le accise, che terranno conto del nuovo status di Stato terzo del Regno Unito²⁰.

La Commissione europea indica che in caso di uscita senza accordo, dal 30 marzo 2019 i movimenti delle merci che entrano nel territorio IVA dell'Unione dal Regno Unito o sono inviate o trasportate dal territorio IVA dell'Unione verso il Regno Unito sono trattati, rispettivamente, come importazione o esportazione di merci a norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("direttiva IVA"). Ciò comporta l'addebito dell'IVA all'importazione; le esportazioni sono invece esenti dall'IVA²¹.

Inoltre, i movimenti delle merci che entrano nel territorio di accisa dell'Unione dal Regno Unito o sono inviate o trasportate dal territorio di accisa dell'Unione

¹⁹ Disponibili al seguente indirizzo (anche in lingua italiana): https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_en#sante

²⁰ Una presentazione (in lingua inglese) su questo tema è disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/prepseminar-0612-customs-taxation-sps-licenses-trqs_en.pdf

²¹ Si veda l'avviso ai portatori d'interesse del 30 gennaio 2018 sulle norme unionali nel settore delle dogane e delle imposte indirette: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/customs_and_indirect_taxation_it.pdf . Un altro avviso sull'IVA è stato pubblicato l'11 settembre 2018 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat_it.pdf

verso il Regno Unito sono trattati, rispettivamente, come importazioni o esportazioni di merci sottoposte ad accisa a norma della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise²².

L'UE sta intensificando i preparativi relativamente al quadro normativo e ai sistemi informatici.

Gli operatori economici dovranno adattarsi al nuovo status del Regno Unito, adeguando contratti e prestando attenzione a tutti i cambiamenti legati alla nuova situazione (ad esempio legati agli aspetti fiscali e di fatturazione, alla rendicontazione, e ai rimborsi, che la Commissione europea consiglia di richiedere a inizio 2019 se dovuti al 31 dicembre 2018 per evitare complicazioni dopo il 29 marzo 2019). Sulla cooperazione amministrativa e il contrasto alle frodi, l'uscita del Regno Unito dall'ordinamento giuridico dell'Unione comporterà che le autorità britanniche non saranno più vincolate agli strumenti giuridici dell'Unione per la cooperazione amministrativa e l'assistenza al recupero. Sulle imposte dirette, non si applicheranno più al Regno Unito le norme anti-elusione dell'UE e gli impegni politici del codice di condotta in materia di regime fiscale delle imprese. Fuori dall'UE cresce il rischio di regimi di concorrenza fiscale ma restano in vigore anche per il Regno Unito gli impegni in questo settore concordati in ambito OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e gli standard BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*).

Licenze di esportazione e importazione

In caso di recesso senza accordo il 29 marzo 2019, i portatori di interessi coinvolti in spedizioni di merci che sono, o che a partire dalla data del recesso potrebbero essere, soggette a licenze di importazione/esportazione, devono tener conto delle ripercussioni giuridiche quando il Regno Unito diventerà un Paese terzo.

La Commissione europea informa che:

“diversi comparti del diritto dell'Unione prevedono, per talune merci, un obbligo di autorizzazione/approvazione/notifica delle spedizioni da un Paese terzo verso l'Unione europea o viceversa (qui di seguito "licenze di importazione/esportazione"). Nella maggior parte dei casi tali licenze non sono necessarie per le spedizioni intraunionali oppure le condizioni applicabili sono diverse. Di norma le licenze di importazione/esportazione

²² Si veda la nota 21.

sono rilasciate dalle autorità nazionali competenti e la conformità è accertata nell'ambito dei controlli doganali nell'Unione europea.

A decorrere dalla data del recesso, se l'importazione/esportazione della merce è subordinata a licenza a norma del diritto dell'Unione, le spedizioni dall'UE a 27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito) verso il Regno Unito e viceversa richiederanno una licenza di importazione/esportazione.

Il diritto dell'Unione può ammettere che le licenze di importazione/esportazione siano rilasciate da uno Stato membro diverso da quello in cui le merci entrano nell'Unione europea o da quello da cui ne escono.

A decorrere dalla data del recesso le licenze di importazione/esportazione rilasciate dal Regno Unito in base al diritto dell'Unione, in quanto Stato membro dell'Unione, non saranno più valide per le spedizioni dai Paesi terzi all'UE a 27 e viceversa²³.

"Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, dalla data di recesso saranno necessarie licenze individuali per l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE al Regno Unito. I prodotti a duplice uso sono beni, software e tecnologie che possono essere impiegati per applicazioni sia civili che militari. L'Unione controlla l'esportazione, il transito e l'intermediazione dei prodotti a duplice uso in modo da contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali e prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione consentono di esportare, a determinate condizioni, i prodotti a duplice uso verso talune destinazioni. Per agevolare, a partire dalla data del recesso, i controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso verso il Regno Unito se l'accordo di recesso non sarà ratificato, e per far sì che il regime delle autorizzazioni di esportazione funzioni correttamente per tutti gli Stati membri dell'UE a 27, la Commissione ha adottato la seguente proposta:

-Proposta di regolamento mirante ad aggiungere il Regno Unito all'elenco dei Paesi per i quali l'autorizzazione generale di esportazione di prodotti a duplice uso è valida in tutta l'UE²⁴.

²³ Si veda l'avviso ai portatori d'interesse nel settore delle licenze d'importazione/esportazione per talune merci: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/import_and_export_licences_it.pdf.

²⁴ Si veda il documento COM(2018) 890 final pag. 9 all'indirizzo web indicato alla nota 17.

La Commissione europea ha attirato l'attenzione degli operatori e degli utenti anche su alcuni settori particolari con la pubblicazione di specifici avvisi nei seguenti settori: rifiuti²⁵, specie protette della flora e della fauna selvatiche²⁶, disboscamento illegale e il commercio illegale ad esse collegato²⁷.

Proprietà intellettuale

La Commissione ha pubblicato avvisi di preparazione sia sul settore marchi e disegni sia sui certificati protettivi complementari per informare della nuova situazione giuridica e del diverso ambito di protezione dopo il recesso del Regno Unito dall'UE²⁸. Anche l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha pubblicato un esauriente documento di domande e risposte²⁹.

Le informazioni sono state discusse con le associazioni dei titolari di diritti che hanno diffuso a loro volta le informazioni agli operatori di settore³⁰.

Giustizia civile, diritto societario e protezione dei consumatori

In caso di mancato accordo, il diritto dell'UE in materia di giustizia civile e nel settore del diritto internazionale privato non si applicherà più al Regno Unito dal 30 marzo 2019. Ciò ha in particolare le seguenti conseguenze nei seguenti settori: giurisdizione internazionale; riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile; procedure pertinenti dell'Unione europea; cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e altre questioni (portale e-Justice, regolamento 2016/1191)³¹.

Con specifico riguardo al diritto societario, sono state definite le conseguenze di uno scenario senza accordo ed è stato pubblicato un dettagliato avviso al riguardo³².

In materia di protezione dei consumatori, in caso di recesso senza accordo, le norme dell'UE generali in materia di protezione dei consumatori (quali la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sui diritti dei consumatori,

²⁵ Vedi infra alla sezione "Rifiuti".

²⁶ Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trade_in_protected_species_it.pdf.

²⁷ Disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/illegal_logging_and_associated_trade_it.pdf

²⁸ Per i dettagli si vedano i seguenti avvisi:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_it.pdf e

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/supplementary_protection_certificates_it.pdf

²⁹ Disponibile all'indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/Brexit-q-and-a>

³⁰ Si veda la presentazione del seminario del 27 novembre 2018 all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/slides_professional-qualifications-ip-justice-consumers_en.pdf

³¹ Si veda l'avviso (in lingua inglese) pubblicata all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_civil_justice_rev1_final.pdf

³² Si veda il documento all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/company_law_it.pdf

la direttiva sulle clausole abusive nei contratti, la direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, la direttiva sui pacchetti turistici, e in materia di diritti dei passeggeri) non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso³³.

Protezione dei Dati

Secondo la Comunicazione della Commissione europea del 13 novembre 2018:

“in mancanza di accordo, a partire dalla data del recesso al trasferimento di dati personali verso il Regno Unito si applicheranno le norme sui trasferimenti internazionali in applicazione del regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, della direttiva (UE) 2016/680 per le attività dei servizi di contrasto della criminalità e del regolamento (CE) n. 45/2001 relativamente alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati, la direttiva 2016/680 e il regolamento n. 45/2001 prevedono un ampio ventaglio di strumenti per il trasferimento di dati verso Paesi terzi, fra cui in particolare le cosiddette "adeguate garanzie" utilizzabili sia nel settore privato sia da parte delle autorità pubbliche (ad esempio le clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione, le norme vincolanti d'impresa, gli accordi amministrativi).

I tre atti legislativi prevedono inoltre deroghe in situazioni specifiche, che rendono possibile il trasferimento dei dati anche in assenza di adeguate garanzie, ad esempio nei casi in cui l'interessato esprima un consenso esplicito, per l'esecuzione di un contratto, per l'esercizio di un diritto o per importanti motivi di interesse pubblico. Si tratta degli stessi strumenti attivati nei rapporti con la maggior parte dei Paesi del mondo per i quali non vige una decisione di adeguatezza”.

Trasporto aereo

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, dalla data del recesso la circolazione aerea tra l'UE e il Regno Unito rischia di essere interrotta. Per questo motivo, la Commissione europea ha adottato nel dicembre 2018 due misure

³³ Si vedano gli avvisi agli indirizzi:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_it.pdf e https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_it.pdf

temporanee che, assicurando i collegamenti di base, eviteranno una totale interruzione del traffico aereo tra l'Unione e il Regno Unito.

Si tratta in particolare dei seguenti atti (in corso di discussione e negoziato al 31 gennaio 2019):

"-Proposta di regolamento volta ad assicurare temporaneamente, per 12 mesi, la prestazione di determinati servizi aerei tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE a 27: i vettori aerei del Regno Unito potranno sorvolare tutto il territorio dell'Unione senza atterrarvi, effettuare scali nel territorio dell'Unione per scopi non commerciali ed effettuare servizi di trasporto aereo internazionale di passeggeri e di merci, di linea e no. Questa possibilità è subordinata alla reciprocità, vale a dire al fatto che il Regno Unito riconosca diritti equivalenti ai vettori aerei dell'Unione assicurando le condizioni per una concorrenza leale.

-Proposta di regolamento sulla sicurezza aerea: la validità di alcune licenze esistenti è prorogata in via provvisoria per 9 mesi, così da regolare la particolare situazione che verrebbe a crearsi nel settore per il fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) può rilasciare determinati certificati soltanto in base a una licenza rilasciata in un Paese terzo, mentre il Regno Unito potrà rilasciare licenze soltanto a partire dalla data del recesso, quando riacquisterà lo status di "Stato di progettazione".

Se un intervento di emergenza a livello UE è possibile e necessario per instaurare la disciplina giuridica atta ad evitare un'interruzione brusca delle attività nel trasporto aereo, questo sarà sufficiente e non occorrerà adottare ulteriori misure a livello nazionale"³⁴.

Il recesso senza accordo avrà conseguenze anche sugli aspetti della sicurezza aerea (su cui è stata adottata la proposta di regolamento sopra menzionata) e della sicurezza dell'aviazione civile.

Con riguardo all'accesso al mercato, i vettori aerei, i fabbricanti, le imprese di manutenzione e il personale titolare di licenza sono stati invitati ad attivarsi quanto prima per ottenere le licenze, i certificati e le omologazioni necessari da Paesi UE ove attualmente ne detengono di emessi dal Regno Unito. La Commissione ha inoltre fatto presente alle imprese che intendono essere

³⁴ Dal documento COM(2018) 890 final pag. 7, indirizzo web disponibile alla nota 17.

riconosciute come vettori aerei dell'UE, di fare il necessario affinché al 30 marzo 2019 i pertinenti requisiti siano soddisfatti.

Le conseguenze di dettaglio del recesso senza accordo del Regno Unito sono indicate negli avvisi agli operatori sulla protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri³⁵, sul trasporto aereo³⁶, sulla sicurezza aerea³⁷, sulla sicurezza dell'aviazione e marittima³⁸, sui prodotti industriali³⁹, sugli spostamenti tra l'UE e il Regno Unito⁴⁰.

Trasporto su strada, su ferrovia, marittimo e delle vie d'acqua interne

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, il trasporto di merci su strada tra l'UE e il Regno Unito subirà forti limitazioni e sarà assoggettato a un sistema internazionale di contingentamento. La Commissione ha adottato una misura atta ad assicurare i collegamenti di base, grazie alla quale gli operatori del Regno Unito saranno autorizzati in via temporanea a trasportare merci nell'Unione ferma restando la reciprocità, vale a dire che il Regno Unito riconosca diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione assicurando le condizioni per una concorrenza leale. Si tratta in particolare del seguente atto (in corso di discussione e negoziato al 31 gennaio 2019):

-Proposta di regolamento che autorizza in via temporanea, per 9 mesi, i trasportatori di merci su strada titolari di una licenza emessa nel Regno Unito ad effettuare trasporti di merci su strada fra il territorio di tale Paese e gli Stati membri dell'UE a 27.

L'intervento di emergenza a livello di UE è necessario per instaurare una disciplina giuridica adeguata del trasporto di merci su strada, settore nel quale il diritto dell'UE è subentrato ai vecchi accordi bilaterali sui diritti di trasporto, che non è possibile riesumare. Secondo la Commissione europea, qualsiasi nuovo accordo bilaterale solleverebbe questioni di competenza e non consentirebbe a un operatore di un altro Stato membro di effettuare trasporti di merci su strada verso il Regno Unito (cosiddetto trasporto "cross-trade").

Per gli operatori, sono utili le informazioni indicate nei rilevanti avvisi della Commissione europea (sul trasporto su strada⁴¹, sui prodotti industriali, sulla

³⁵ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_it.pdf

³⁶ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/air_transport_it.pdf

³⁷ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_aviation_safety_rev1_final.pdf

³⁸ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aviation_and_maritime_security_it_0.pdf

³⁹ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial_products_it_1.pdf

⁴⁰ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_it.pdf

⁴¹ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/road_transport_it.pdf

protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri, sugli spostamenti tra l'UE e il Regno Unito⁴²).

Perderanno validità sul territorio UE le licenze di attività, i certificati di sicurezza e le patenti dei conducenti emessi da UK. I soggetti che ne fossero in possesso dovranno assicurare quanto prima la compatibilità della documentazione con la normativa UE, ricordando come l'ottenimento della licenza per attività di trasporto ferroviario nella UE richieda che l'azienda sia stabilita nel territorio di uno Stato membro. Nel settore dei trasporti marittimi, ci sono tre aspetti principali da considerare perché cesserà la validità dei seguenti documenti: a) certificati dei marittimi; al momento si potrebbero richiedere rinnovi certificati prima del 29 marzo 2019 e si prevede una significativa quantità di richieste in questo senso; b) "*sponsorship*" britannica degli Organismi Riconosciuti (OR), autorizzati ad agire per conto degli Stati membri nell'effettuare ispezioni, inchieste e certificazioni; c) certificati degli equipaggiamenti marittimi emessi del Regno Unito che non saranno più autorizzati a bordo e saranno rimossi dal database UE "NANDO" (*New Approach Notified and Designated Organisations*). Servirà un nuovo certificato dopo il recesso, mentre quelli emessi in data antecedente al recesso resterebbero validi fino al momento della sostituzione.

In questi settori sono stati pubblicati avvisi agli operatori in materia di trasporti ferroviari⁴³, marittimo⁴⁴ e delle vie d'acqua interne⁴⁵ e di sicurezza marittima⁴⁶.

Salute: prodotti farmaceutici, dispositivi sanitari, sperimentazioni cliniche e sostanze di origine umana

Nello scenario di Brexit senza accordo, dal 30 marzo 2019, i titolari delle autorizzazioni di commercializzazione dei prodotti farmaceutici dovranno essere stabiliti nei 27 Paesi dell'UE così come le persone qualificate. Lo stesso per i siti di test e di rilascio dei lotti, che dovranno avere sede in uno dei 27 Paesi dell'UE mentre occorrerà modificare le etichettature affinché riflettano la nuova situazione creatasi con la Brexit. L'EMA e le Autorità degli Stati membri dovranno continuare il dialogo con l'industria volto al rispetto della conformità dei criteri di regolamento.

Sui dispositivi sanitari, la maggior parte di questi prodotti viene certificato nei ventisette Stati membri dell'UE. Gli organismi notificati britannici possono

⁴² Si vedano gli indirizzi alle note 35, 39 e 40.

⁴³ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/rail_transport_it.pdf

⁴⁴ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/maritime_transport_it.pdf

⁴⁵ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/inland_waterways_it.pdf

⁴⁶ Si veda la nota 38.

stabilire la sede nei ventisette, mettendosi in contatto con le controparti nei singoli Stati Membri. È essenziale assicurarsi che tali operazioni di trasferimento si svolgano in modo corretto e nel rispetto della normativa.

È, inoltre, importante dare continuità alle sperimentazioni cliniche in corso. I medicinali in fase di sperimentazione importati nell'Unione per delle sperimentazioni cliniche nell'UE sono soggette al possesso di un'autorizzazione. Ed i titolari di autorizzazione UE devono avere almeno una persona qualificata con sede nei 27 Paesi dell'UE. Inoltre, lo "sponsor" o il rappresentante legale di sperimentazioni cliniche condotte nell'UE deve anch'esso risiedere nei 27 Paesi dell'UE. Gli studi clinici avviati non devono essere interrotti e non c'è bisogno di ripetere le sperimentazioni cliniche se già condotte nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019. Circa le sostanze d'origine umana (sangue, tessuti e cellule), gli scambi di sangue tra UE e Regno Unito sono rari a partire dalla comparsa della malattia di Creutzfeldt-Jakob (nota come encefalopatia spongiforme bovina, BSE). Lo scambio di organi è soggetto ad accordi bilaterali, e l'importazione di tessuti per trapianti da Paesi terzi verrà eseguita da istituti di importazione di tessuti dei 27 Paesi dell'UE⁴⁷.

Prodotti alimentari

Anche per i prodotti alimentari, in caso di recesso senza accordo, dal 30 marzo 2019 la legislazione dell'UE non si applicherà più al Regno Unito. Le conseguenze giuridiche del recesso senza accordo derivano quindi dall'attuazione della legislazione alimentare dell'Unione per quanto riguarda gli alimenti provenienti da Paesi terzi (vale a dire importati) immessi sul mercato dell'Unione a 27 a decorrere dalla data del recesso. Si tratta in particolare dei settori relativi all'etichettatura degli alimenti e informazioni sugli alimenti, la bollatura sanitaria e marchiatura d'identificazione, gli ingredienti alimentari, la composizione degli alimenti, i limiti di contaminanti e di residui, i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari⁴⁸.

Prodotti industriali

Se il Regno Unito dovesse lasciare l'Unione europea senza accordo il 29 marzo 2019, le norme unionali nel settore dei prodotti non alimentari e non agricoli, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati da consumatori o operatori, non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Un elenco

⁴⁷ Si veda la presentazione (in lingua inglese) al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products-chemicals-medicinal-products-slides_en.pdf

⁴⁸ Per i dettagli, si legga l'avviso sulla legislazione alimentare dell'UE al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_food_law_it.pdf

indicativo della normativa dell'UE è contenuto in allegato all'avviso sui prodotti industriali del 22 gennaio 2018⁴⁹.

I prodotti immessi sul mercato prima del recesso potranno continuare ad essere venduti mentre, dopo il 29 marzo 2019, potranno essere immessi sul mercato soltanto se in possesso del certificato di conformità emesso da un organismo notificato avente sede nell'UE. Anche lo status degli operatori economici andrà ridefinito alla luce della nuova situazione. Si segnala anche che ogni singolo prodotto (non il modello) dovrà rispettare le regole di etichettatura, compreso la marcatura CE di conformità agli standard di sicurezza, di salute e di protezione dell'ambiente dell'UE.

Informazioni dettagliate sono contenute negli avvisi agli operatori sui prodotti industriali e su temi specifici (articoli pirotecnici⁵⁰, esplosivi per uso civile⁵¹, concimi⁵², detergenti⁵³, prodotti cosmetici⁵⁴). Indicazioni specifiche sulla normativa UE sono contenute nella guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016⁵⁵.

Sostanze chimiche

La Commissione e l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) hanno lavorato per facilitare la riattribuzione delle sostanze chimiche alle competenti autorità dei 27 Stati membri UE. È un lavoro svolto indipendentemente dall'ipotesi di recesso senza accordo perché anche l'Accordo di Recesso prevede esplicitamente che la distribuzione della responsabilità in tale settore tra i ventisette Stati membri debba decorrere fin dal recesso e non dalla fine della transizione (art. 128 par.6 dell'accordo di recesso⁵⁶).

L'Agenzia e la Commissione europea hanno informato i portatori di interesse e diffuso tutte le informazioni pertinenti e non ritengono siano richieste ulteriori iniziative di preparazione⁵⁷.

⁴⁹ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial_products_it_1.pdf

⁵⁰ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/pyrotechnic_articles_it.pdf

⁵¹ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/explosives_for_civil_uses_it.pdf

⁵² https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/fertilisers_it.pdf

⁵³ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/detergents_it.pdf

⁵⁴ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/cosmetic_products_it.pdf

⁵⁵ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18027/attachments/1/translations/it/renditions/native>

⁵⁶ L'articolo in argomento prevede che: "durante il periodo di transizione il Regno Unito non funge da autorità di riferimento ai fini delle valutazioni del rischio, degli esami, delle approvazioni o autorizzazioni a livello dell'Unione o a livello di Stati membri che agiscono congiuntamente secondo gli atti e le disposizioni elencati all'allegato VII" dell'accordo di recesso.

⁵⁷ La presentazione della Commissione europea è disponibile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products-chemicals-medicinal-products-slides_en.pdf. La pagina ECHA è consultabile all'indirizzo: <https://echa.europa.eu/it/uk-withdrawal-from-the-eu>

Un approccio simile è stato applicato nel settore dei biocidi e dei prodotti per la protezione dei vegetali⁵⁸.

Rifiuti

In caso di recesso senza accordo, le norme unionali in materia di rifiuti non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti riguarderanno in particolare i seguenti ambiti: divieti concernenti le spedizioni di rifiuti; autorizzazioni rilasciate prima della data del recesso; operazioni di recupero nel Regno Unito che sarà qualificato come Stato terzo⁵⁹.

Appalti pubblici

In caso di recesso senza accordo, il diritto dell'Unione non si applicherà più al Regno Unito dal 30 marzo 2019. In tale contesto, occorre tuttavia tener conto che, secondo il diritto dell'UE, la procedura di un appalto pubblico è disciplinata dalla legge in vigore al tempo del lancio di tale procedura⁶⁰.

Un avviso agli operatori in questo settore definisce nel dettaglio le conseguenze giuridiche di un recesso senza accordo senza che il Regno Unito abbia aderito all'Accordo sugli Appalti Pubblici (GPA) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)⁶¹.

Ciò non pregiudica il fatto che entro il 29 marzo 2019, il Regno Unito potrebbe aver formalizzato la sua adesione a titolo nazionale al GPA, con maggiori garanzie, quindi sul mercato britannico, per gli operatori stranieri, compresi quelli europei e viceversa.

Settore digitale

In campo digitale, i settori interessati dal recesso riguardano i seguenti temi:

-comunicazioni elettroniche (incluso il roaming nella telefonia mobile)⁶²;

⁵⁸ Per i dettagli si leggano gli avvisi agli operatori su biocidi e prodotti per la protezione delle piante, e le rispettive sezioni di domande e risposte, disponibili ai seguenti indirizzi:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/biocidal-product_it.pdf ;

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/qa_biocides_it.pdf ;

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_protection_products_it.pdf ;

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/qa-plant-protection-products_it.pdf

⁵⁹ Per i dettagli si veda l'avviso pubblicato al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/waste_law_it_0.pdf

⁶⁰ Si veda la presentazione (in lingua inglese) all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consolidated-slides_preparedness_seminar_20_december_2018_final.pdf

⁶¹ Si legga l'avviso all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_it.pdf

⁶² Si legga l'avviso all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/electronic_communications_it.pdf

- commercio elettronico⁶³;
- geoblocking⁶⁴;
- settore audiovisivo⁶⁵;
- diritto d'autore⁶⁶;
- identificazione elettronica e servizi fiduciari elettronici per le transazioni elettroniche (eiDAS)⁶⁷;
- dominio .eu⁶⁸;
- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi⁶⁹.

In tutti questi settori, il Regno Unito sarà considerato uno Stato terzo ai sensi del diritto dell'UE in vigore. La Commissione ha pubblicato avvisi agli operatori in tutti questi campi.

Per quanto riguarda specificamente l'audiovisivo, l'applicazione della normativa UE potrà essere invocata soltanto dagli operatori stabiliti in uno dei 27 Stati membri. I contenuti britannici continueranno ad essere considerati "contenuti europei" (ai fini della definizione delle quote dei contenuti) in quanto il Regno Unito rimarrà parte della Convenzione Europea sulla Televisione Transfrontaliera, conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa⁷⁰.

Cooperazione giudiziaria penale e di polizia

In caso di mancato accordo, al Regno Unito non potranno più applicarsi gli strumenti e il diritto dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia a partire dalla data del recesso. L'Accordo di Recesso avrebbe consentito una definizione ordinata delle procedure in corso basate sugli strumenti elencati all'Allegato IV di questo documento (tra cui, ad esempio, il mandato di arresto europeo, il trasferimento di detenuti, gli ordini di protezione, l'ordine europeo di indagine, le squadre investigative comuni, le richieste nel sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziari-ECRIS).

⁶³ Avviso disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/e_commerce_it.pdf

⁶⁴ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/geoblocking_it.pdf

⁶⁵ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/audiovisual_media_services_it.pdf

⁶⁶ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/copyright_it.pdf

⁶⁷ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/e-signature_it.pdf

⁶⁸ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_domain_names_it.pdf

⁶⁹ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/network_security_it.pdf

⁷⁰ Si veda la presentazione della Commissione europea (in lingua inglese) all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consolidated-slides_preparedness_seminar_20_december_2018_final.pdf

Secondo le indicazioni della Commissione europea, nelle procedure in corso, dopo il recesso la normativa UE non verrà più applicata. Senza ratifica dell'accordo di recesso, non vi sarà alcun periodo transitorio o condizioni specifiche per il Regno Unito.

Alla data del recesso, le Autorità britanniche non potranno più accedere a reti, sistemi di informazione e banche dati relativi alla cooperazione giudiziaria penale e di polizia.

Dovranno, quindi essere applicate alle procedure tra il Regno Unito e i 27 Stati membri dell'UE le norme nazionali e quelle internazionali, diverse da quelle dell'Unione europea⁷¹.

Su Eurojust ed Europol, il Regno Unito diventerà un Paese terzo a tutti gli effetti. La cooperazione con il Regno Unito nell'ambito di queste due agenzie, in assenza di intese successive specifiche, sarà articolata in conformità col quadro giuridico in vigore per la cooperazione con Stati terzi.

Accordi internazionali

In caso di recesso senza accordo al 29 marzo 2019, viene comunque confermato quanto indicato nell'accordo di recesso all'art. 2 lett. a) (iv), (v) e (vi): gli accordi internazionali sono parte del diritto dell'Unione e quindi cesseranno di applicarsi alla data del recesso del Regno Unito.

Secondo la Commissione, occorre distinguere tra accordi bilaterali (come Spazio Economico Europeo o soltanto come Unione europea) e accordi multilaterali misti (ad es. l'Organizzazione Mondiale del Commercio). Con riferimento ai primi, alla data del recesso, verrà meno la partecipazione del Regno Unito. Sulla seconda categoria, il Regno Unito continuerà ad essere vincolato nella sua capacità nazionale. Per gli accordi del primo tipo che vincolano il Regno Unito solo in quanto membro dell'Unione, questi non produrranno nuovi diritti a favore del Regno Unito, mentre per il passato viene fatto salvo il rispetto dell'art. 70 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Quanto alle conseguenze che derivano dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito a questi accordi, l'Unione si assumerà tutti gli obblighi e tutti i diritti originariamente creati, come esplicitamente indicato negli Orientamenti del Consiglio Europeo del 29 aprile 2017. In quest'ipotesi l'Unione notificherà agli Stati terzi che il Regno Unito non è più Stato Membro, con implicito invito a trarne le conseguenze sugli effetti degli accordi

⁷¹ Indicazioni disponibili nella presentazione della Commissione europea (in lingua inglese) all'indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consolidated-slides_preparedness_seminar_20_december_2018_final.pdf

internazionali. Per quanto riguarda gli accordi multilaterali, il Regno Unito diventerà membro a titolo individuale: conseguentemente, i rapporti con l'UE e gli altri ventisette Stati membri saranno regolati dal diritto internazionale.

Quanto agli accordi bilaterali tra Stati Membri e Regno Unito, la Commissione ha distinto gli accordi tra quelli già esistenti prima dell'adesione di Londra all'UE e quelli futuri. I primi (accordi bilaterali esistenti), secondo la Commissione europea, devono ritenersi estinti sulla base dell'art. 59 della Convenzione di Vienna, a meno che il diritto UE sopravvenuto non ne contempli la vigenza espressamente, oppure, qualora il diritto UE non copra tutte le parti di tali accordi bilaterali e queste siano divisibili (art. 44 della Convenzione di Vienna). Sulla conclusione di nuovi accordi bilaterali, la Commissione ne ha ammesso la possibilità nella misura in cui non sia contraria al diritto UE (e quindi non rientri in un ambito di competenza esclusiva ai sensi dell'art. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'UE oppure che lo Stato Membro interessato non sia espressamente autorizzato).

Conclusioni

Lo strumento migliore per gestire in maniera ordinata, nell'interesse di cittadini e imprese, l'uscita del Regno Unito dall'UE è l'accordo di recesso concordato ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'UE: in assenza di una sua ratifica "l'Unione europea agirà per tutelare i propri interessi, adottando un approccio unitario e coordinato in tutti i settori"⁷².

Al Consiglio europeo del 13 dicembre 2018, i Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri hanno invitato a intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili. Conformemente a tali conclusioni e data l'incertezza che continua a circondare il processo di ratifica da parte del Regno Unito, occorre prepararsi per ogni evenienza.

Qualsiasi azione del settore pubblico non potrà porre rimedio ai ritardi che i portatori di interessi avrebbero potuto eliminare con preparativi e azioni tempestive. Per questo motivo è di fondamentale importanza che tutti i soggetti interessati dal recesso del Regno Unito dall'UE arrivino preparati alla data del recesso, tenendo conto di tutti gli scenari possibili, valutandone integralmente i rischi e pianificando la risposta al fine di attutirli.

11 febbraio 2019

⁷² Si veda pag. 13 della Comunicazione della Commissione europea del 13 novembre 2018, COM(2018) 880 final disponibile all'indirizzo indicato nella nota 4.

ELENCO DEGLI AVVISI AI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA⁷³

Avvisi sui preparativi per la Brexit pubblicati dalla Commissione, per tema⁷⁴
(situazione al 13 novembre 2018)

Tema	
MERCI	
1	Prodotti industriali
2	Medicinali (uso umano/uso veterinario)
3	D&R sui medicinali
4	Prodotti fitosanitari
5	D&R sui prodotti fitosanitari e i residui di antiparassitari
6	Biocidi
7	D&R sui biocidi
8	Autoveicoli
9	Veicoli agricoli e forestali, veicoli a due o tre ruote e quadricicli, macchine mobili non stradali
10	Sostanze chimiche industriali (REACH) (<i>pubblicato dall'ECHA</i>)
11	Detergenti
12	Concimi
13	Articoli pirotecnici
14	Esplosivi per uso civile
15	Marchio di qualità ecologica
16	Rifiuti
ALIMENTI, MANGIMI, PIANTE, SETTORE VETERINARIO	
17	Alimenti e produzione biologica
18	Alimenti per animali
19	OGM
20	Acque minerali naturali
21	Materiale riproduttivo vegetale
22	Allevamento/Zootecnia
23	Salute degli animali
24	Salute dei vegetali
DOGANE E FISCALITÀ INDIRETTA, TITOLI DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE	
25	IVA, accise, dogane
26	Norme d'origine
27	IVA
28	Titoli di importazione/esportazione
29	Esemplari di specie minacciate di estinzione (CITES)
30	Importazione di legname
31	Tutela della proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
SERVIZI FINANZIARI	
32	Revisione legale dei conti
33	Agenzie di rating del credito
34	Gestione delle attività

⁷³ Elenco pubblicato in allegato alla Comunicazione della Commissione europea COM(2018) 880 final del 13 novembre 2018.

⁷⁴ L'elenco costantemente aggiornato degli avvisi è pubblicato nella pagina web: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it.

35	Servizi di post-negoziato
36	Servizi d'investimento
37	Servizi bancari e di pagamento
38	(Ri)assicurazione
39	Fondi pensione professionali
GIUSTIZIA CIVILE, DIRITTO SOCIETARIO, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, PROTEZIONE DEI DATI	
40	Protezione dei dati personali
41	Diritto societario
42	Diritto internazionale privato
43	Protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri
PROPRIETÀ INTELLETTUALE	
44	Marchi e disegni e modelli comunitari
45	Varietà vegetali
46	Diritto d'autore
47	Certificato di protezione complementare
QUALIFICHE PROFESSIONALI	
48	Qualifiche professionali
49	Qualifiche degli operatori dei macelli
50	Qualifiche dei trasportatori di animali
51	Qualifiche della gente di mare
TRASPORTI	
52	Trasporti aerei (accesso)
53	Sicurezza aerea
54	Sicurezza nei trasporti aerei e marittimi
55	Trasporti stradali
56	Trasporti marittimi (accesso e sicurezza)
57	Trasporti ferroviari
58	Trasporti idroviali
SETTORE DIGITALE	
59	Nomi di dominio di primo livello .eu
60	Commercio elettronico (servizi della società dell'informazione)
61	Telecomunicazioni
62	Servizi di media audiovisivi
63	eIDAS/servizi fiduciari
64	Sicurezza delle reti
65	Blocchi geografici
ENERGIA	
66	Questioni Euratom
67	Mercato dell'energia elettrica e del gas
68	Garanzie di origine
ALTRO	
69	Sostanze di origine umana
70	Sperimentazione clinica
71	Appalti pubblici
72	Sistema UE di ecogestione e audit (EMAS)
73	Riciclaggio delle navi
74	Iniziativa dei cittadini europei
75	<i>Acquis</i> nel settore della pesca
76	Comitati aziendali europei
77	Sicurezza industriale (ICUE)
78	Spostamenti fra Unione europea e Regno Unito

Brexit. Misure di preparazione e di emergenza UE adottate o in corso di adozione

Proposte legislative presentate il 30 gennaio 2019.

- Regolamento recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del **programma Erasmus+** nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea.
- Regolamento relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del **coordinamento della sicurezza sociale** in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea.
- Regolamento relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del **bilancio generale dell'Unione nel 2019** in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione.
- Emendamenti del Regolamento (UE) N. 648/2012 sugli strumenti **derivati OTC**, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni e rapporti relativi alle esenzioni applicate alla Banca d'Inghilterra e del Regno Unito.

Atti pubblicati in allegato alla Comunicazione della Commissione europea del 19 dicembre 2018 (COM (2018) 890 final).

- Decisione di esecuzione (UE) della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle **controparti centrali** del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Decisione di esecuzione (UE) della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile **ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la **data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti**.
- Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del **rischio per taluni contratti derivati OTC (Over The Counter)** non compensati mediante controparte centrale.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del **trasporto aereo** in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione.

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti **della sicurezza aerea** in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il **trasporto di merci su strada** in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione.
- Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del **trasporto via mare** da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati **prodotti a duplice uso** dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2018, che ordina all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte del catalogo delle operazioni dell'Unione europea, delle procedure pertinenti per il Regno Unito in materia di assegnazione a titolo gratuito, **vendita all'asta e scambio di crediti internazionali**.
- Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui **gas fluorurati a effetto serra**, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito che hanno comunicato l'immissione in commercio di **idrofluorocarburi** a decorrere dal 1° gennaio 2015, come comunicato a norma del citato regolamento.
- Regolamento di esecuzione della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda **gli idrofluorocarburi** immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la continuazione dei programmi di **cooperazione territoriale PEACE IV** (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
- Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda **i livelli di disaggregazione geografica**.

Proposte legislative pubblicate in allegato alla Comunicazione della Commissione europea del 13 novembre 2018 (COM (2018) 880 final).

- Regolamento sui **contingenti tariffari** che dispone la suddivisione dei contingenti tariffari fra l'UE a 27 e il Regno Unito qualora non fosse raggiunto un accordo con i membri dell'**Organizzazione mondiale del commercio (OMC) su precisi contingenti**. Accompagna la proposta di regolamento una proposta di decisione che autorizza la Commissione a negoziare nuovi contingenti tariffari in sede di OMC a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
- Regolamento sull'**omologazione dei veicoli a motore** per consentire al costruttore che ha ottenuto un'omologazione rilasciata dalla competente autorità del Regno Unito di richiedere un'omologazione dello stesso tipo a un'autorità di omologazione dell'UE a 27.
- Regolamento sulle **Reti transeuropee** che traccia una nuova rotta marittima per collegare l'Irlanda alla parte continentale del corridoio Mare del Nord – Mediterraneo
- Regolamento sull'**ispezione delle navi**, La proposta disciplina il trasferimento dello status di "sponsor" dal Regno Unito a uno Stato membro dell'UE a 27, così da agevolare le valutazioni periodiche degli organismi riconosciuti previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009.
- Regolamento che modifica la direttiva 2012/27/UE **sull'efficienza energetica** (COM(2016) 761) e la proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia (COM(2016) 759 final/2).
- Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui **cittadini devono essere in possesso del visto** all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

L'elenco che include anche gli atti di trasferimento delle agenzie UE dal Regno Unito e gli atti di esecuzione e delegati, è disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en .

**ELENCO DEI SEMINARI DI PREPARAZIONE SETTORIALE A 27 CON GLI STATI
MEMBRI DELL'UE⁷⁵**

Data	Tema
15 novembre 2018	• Servizi finanziari
27 novembre 2018	• Cittadini, coordinamento della sicurezza sociale e controlli alle frontiere • Qualifiche professionali, proprietà intellettuale, giustizia civile, diritto societario, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali
29 novembre 2018	• Trasporto aereo • Altri modi di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, idroviario)
6 dicembre 2018	• Requisiti sanitari e fitosanitari • Dogane e titoli di importazione/esportazione • Imposizione indiretta / imposizione diretta • Contingenti tariffari (TRQs)
12 dicembre 2018	• Sostanze chimiche • Prodotti industriali (medicinali compresi), sperimentazione clinica, sostanze di origine umana
20 dicembre 2018	• Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, accordi internazionali • Protezione consolare • Settore digitale e telecomunicazioni, appalti pubblici
10 gennaio 2019	• Clima, energia, ambiente • Pesca

⁷⁵ Si veda la pagina al seguente indirizzo dove sono disponibili tutte le presentazioni sui temi oggetto dei seminari:
https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_en

Strumenti UE di cooperazione giudiziaria penale e di polizia⁷⁶

- European investigation order (Directive 2014/41/EU);
- Execution of orders freezing property or evidence (Council Framework Decision 2003/577/JHA);
- European Arrest Warrant (Council Framework Decision 2002/584/JHA);
- Recognition of supervision measures (Council Framework Decision 2009/829/JHA);
- Recognition of confiscation orders (Council Framework Decision 2006/783);
- Mutual recognition of financial penalties (Council Framework Decision 2005/214/JHA);
- Recognition of custodial sentences ("transfer of prisoners") (Council Framework Decision 2008/909/JHA);
- Mutual assistance and cooperation between customs administrations (Council act of 18 December 1997 – Naples II);
- ECRIS (Council Framework Decisions 2009/315/JHA and 2009/316/JHA); - European protection order (Directive 2011/99/EU);
- Request for information or data held by law enforcement authorities (Council Framework Decision 2006/960/JHA); - Passenger name records (Directive (EU) 2016/681);
- Cooperation between asset recovery offices (Decision 2007/845/JHA);
- Mutual assistance based on the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, and the Protocol of 26 October 2001 to that Convention, as well as, where applicable, on the Council Framework Decision 2002/465/JHA on joint investigation teams.

⁷⁶ Ricognizione effettuata nel documento di posizione della Task Force 50 della Commissione europea disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-ongoing-police-judicial_en_0.pdf

Collegamenti utili

Note di Palazzo Chigi

21 dicembre 2018: <http://www.governo.it/articolo/il-governo-italiano-prosegue-la-preparazione-alla-brexit/10585>

15 gennaio 2019: <http://www.governo.it/articolo/brexit-nota-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri/10718>

25 gennaio 2019: <http://www.governo.it/articolo/brexit-la-task-force-di-palazzo-chigi-incontra-il-team-di-esperti-della-commissione-europea>

8 febbraio 2019: <http://www.governo.it/articolo/brexit-la-task-force-di-palazzo-chigi-prepara-i-piani-di-emergenza-dogane-porti-aeroporti-e>

Dossier “Brexit” Farnesina. Con informazioni continuamente aggiornate sullo stato dell’arte:

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html

Sezione Brexit del sito dell’Ambasciata d’Italia a Londra:

https://amblondra.esteri.it/Ambasciata_Londra/it/informazioni_e_servizi/brexit/brexit.html

Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2019:

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0015.html

Sezione Brexit dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

<https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

Sito della Commissione europea sulla preparazione alla Brexit:

-Pagina iniziale https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it

-Avvisi agli operatori:

in lingua inglese: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_en

in lingua italiana: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it

-Presentazioni dei seminari: https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_en

-Iniziative legislative e altri atti giuridici: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en

Sito della Commissione europea della task force art. 50:

Pagina iniziale: https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_en